

**Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 1965, n. 282.

**TITOLO I
Disposizioni generali**

1. Presupposti e finalità della legge.

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

2. Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocità;

d) rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

e) esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate;

f) attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle

attività e degli interventi dei Ministri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocità di cui al primo comma, dovrà essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

3. Commissione centrale per la cinematografia.

[Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta di:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
- i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;
- l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;
- n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;
- o) un rappresentante degli attori cinematografici;
- p) quattro rappresentanti dei produttori di film;
- q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;
- r) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;
- t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;
- u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'art. 44;
- v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;
- z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- y) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia.

I membri di cui alle lettere da m) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati

dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza i nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione. Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da b) a y) durano in carica due anni e possono essere confermati.

Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

- 1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera g);
- 2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera n);
- 3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera p);
- 4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera t);
- 5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera z).

Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalità un supplente. Per la validità della riunione si osserva quanto prescritto per la commissione centrale della cinematografia.

Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia].

TITOLO II

Film di lungometraggio

4. Riconoscimento della nazionalità italiana.

1. Ai fini della presente legge, per «film» o «opera filmica» si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo (1).

4. Per «film lungometraggio di produzione nazionale» si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma (2).

5. Per «film lungometraggio di interesse culturale nazionale» si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per «film di animazione» si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per «cortometraggio» si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per «film in coproduzione» o «compartecipazione» si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per «sala d'essai» si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per «sale delle comunità ecclesiali» si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per «film d'essai» si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di «film d'essai». I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale «di produzione» o «di distribuzione» o «di esportazione» si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la

maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per «impresa nazionale di esercizio» e «industria tecnica nazionale» si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività (3).

12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana (4).

(1) *Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.*

(3) *Così sostituito dall'art. 2, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.*

(4) *Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.*

5. Ammissione ai benefici.

1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari.

Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della commissione consultiva per il cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole alla concessione di benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano stati già concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti ne comporta la decadenza (5).

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30 (6).

(5) *Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.*

(6) *Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.*

6. Incentivi alla programmazione.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi ai benefici della presente legge ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti introitati a norma di legge (7).

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette (8). Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettano lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

(7) L'art. 3, L. 17 febbraio 1982, n. 43, ha elevato l'abbuono al 35 per cento.
(8) Limite elevato a lire 230 dal D.M. 14 maggio 1968 (Gazz. Uff. 27 maggio 1968, n. 133), a lire 270 dal D.M. 30 dicembre 1970 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1970, n. 330), a lire 321 dal D.M. 29 dicembre 1972 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1972, n. 337), a lire 357 dal D.M. 29 maggio 1973 (Gazz. Uff. 4 giugno 1973, n. 142), a lire 406 dal D.M. 26 luglio 1974 (Gazz. Uff. 1° agosto 1974, n. 202), a lire 493 dal D.M. 3 luglio 1975 (Gazz. Uff. 10 luglio 1975, n. 182), a lire 587 dal D.M. 15 giugno 1976 (Gazz. Uff. 21 giugno 1976, n. 161), a lire 687 dal D.M. 6 agosto 1977 (Gazz. Uff. 13 agosto 1977, n. 221), a lire 764 dal D.M. 3 agosto 1978 (Gazz. Uff. 7 agosto 1978, n. 219), a lire 907 dal D.M. 25 luglio 1979 (Gazz. Uff. 31 luglio 1979, n. 208), a lire 1.097 dal D.M. 26 settembre 1980 (Gazz. Uff. 30 settembre 1980, n. 268), a lire 1.383 dal D.M. 25 agosto 1981 (Gazz. Uff. 2 settembre 1981, n. 240), a lire 1.739 dal D.M. 16 settembre 1982 (Gazz. Uff. 21 settembre 1982, n. 260), a lire 2.154 dal D.M. 14 settembre 1983 (Gazz. Uff. 21 settembre 1983, n. 259), a lire 2.598 dal D.M. 24 novembre 1984 (Gazz. Uff. 29 novembre 1984, n. 329), a lire 2.981 dal D.M. 18 novembre 1985 (Gazz. Uff. 25 novembre 1985, n. 277) a lire 3.387 dal D.M. 16 dicembre 1986 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), a lire 3.904 dal D.M. 10 febbraio 1988 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1988, n. 38), a lire 4.186 dal D.M. 16 gennaio 1989 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1989, n. 18), a lire 4.620 dal D.M. 18 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1990, n. 9), a lire 6.188 dal D.M. 16 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 23 febbraio 1993, n. 44) e a lire 6.986 dal D.M. 8 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1997, n. 17).

7. Incentivi alla produzione.

A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani (9).

(9) Articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492. I criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo di cui al presente articolo sono stati fissati con D.M. 2 novembre 1999, n.531.

8. Attestati di qualità ai lungometraggi.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge che abbiano particolari qualità artistiche e culturali (10).

L'attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (11).

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di presentazione della copia campione (10).

La commissione prevista dall'art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione ai benefici della presente legge (10).

Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione ai benefici della presente legge, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma (10).

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario (12).

(10) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26. Il comma 3-bis dell'art. 4 del suddetto decreto legge, aggiunto con l'art. 10, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, ha così disposto:

«3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994».

(11) Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(12) Così sostituito dall'art. 4, L. 21 giugno 1975, n. 287.

9. Premi di qualità.

Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo (13) (14).

Tale premio sarà così ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di legge.

Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.

(13) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

(14) I premi di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.M. 3 settembre 1998,

TITOLO III

Film di cortometraggio

10. Riconoscimento della nazionalità.

[Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri a carattere documentario o a soggetto.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano, salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge] (15).

(15) L'art. 10 e l'undicesimo comma dell'art. 11 sono stati abrogati dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

11. Premi di qualità ai cortometraggi.

I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun semestre domanda di nazionalità corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli artt. 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo (16).

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi d'assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'art. 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico,

artistico e culturale. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per un periodo di tre anni dalla prima proiezione al pubblico dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce (17).

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

[Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente] (18).

(16) I premi di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.M. 3 settembre 1998.

(17) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

(18) L'art. 10 e l'undicesimo comma dell'art. 11 sono stati abrogati dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

12. Produzione e distribuzione.

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto d'impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può richiedere all' esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo, di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie di cortometraggio, affidandola ad una società da esso inquadrata, o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1, L. 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati, anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I.-T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

Dei cortometraggi indicati nel precedente comma l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati.

Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrate.

13. Programmazione obbligatoria.

[Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto] (19).

[In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione statale che la Commissione di cui all'art. 49 giudichi d'interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario] (19).

[Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà] (19).

[Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato] (19).

[Nel caso d'infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 5] (19).

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'art. 18 è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

TITOLO IV **Film di attualità**

14. Riconoscimento di nazionalità.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere d'informazione, fatti ed avvenimenti del giorno anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

15. Programmazione.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E. della sua prima proiezione in pubblico.

TITOLO V **Film prodotti per i ragazzi**

16. Qualificazione e programmazione.

La qualifica di film «prodotto per i ragazzi» è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film «prodotto per i ragazzi» è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda

accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla S.I.A.E. (20) (21).

La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto d'importazione definitiva dopo la stessa data.

In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di «prodotto per i ragazzi».

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato «prodotto per i ragazzi»; o da un lungometraggio sempre dichiarato «prodotto per i ragazzi» accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato «prodotto per i ragazzi»; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati «prodotti per i ragazzi».

L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.

(20) Periodo aggiunto dall'art. 6, L. 21 giugno 1975, n. 287.

(21) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26. Successivamente il comma 3 dell'art. 18 è stato inoltre, così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

17. Deroghe al contingente.

Il film prodotto da società inquadrato nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film «prodotto per i ragazzi», non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.

TITOLO VI

Norme relative alla produzione

18. Film dei paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE.

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana (22).

Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali

rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità di cui al comma precedente.

I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 48, ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

(22) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 giugno 1975, n. 287, dall'art. 4, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, e dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

19. Coproduzioni.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale (23).

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli artt. 4 e 10 della presente legge.

[In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro] (24).

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film (25).

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

[Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente fra i paesi coproduttori dovrà sussistere un costante equilibrio. L'eventuale squilibrio accertato alla fine di ciascun anno di durata dei singoli accordi dovrà essere compensato entro l'anno successivo] (24).

[Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra paesi non appartenenti alla Comunità economica europea] (24) (26).

(23) Comma così sostituito prima dall'art. 6, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 e poi dall'art. 6, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(24) Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

(25) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(26) Comma aggiunto dall'art. 20, L. 21 giugno 1975, n. 287.

20. Riprese in Italia ed all'estero.

[La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni girate nello stesso Paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando di altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'art. 4, lettere a), b) e c)] (27).

(27) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

21. Adempimenti tecnici.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale (28).

La lunghezza minima del film indicata nella presente legge si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

(28) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 21 giugno 1975, n. 287.

22. Adempimenti di lavorazione.

[Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data del film (16):

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma (17).

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione (18)] (18/a).

(16) La prima parte del presente comma primo è stata prima sostituita dall'art. 8, L. 21 giugno 1975, n. 287, riportata al n. A/XXX e poi così modificata dall'art. 4, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, riportato al n. A/LII.

(17) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 21 giugno 1975, n. 287, riportata al n. A/XXX.

(18) *Comma abrogato dall'art. 8, L. 21 giugno 1975, n. 287, riportata al n. A/XXX.*
(18/a) *Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, riportato al n. A/LXXVII.*

23. Adempimenti a tutela della nazionalità.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film (33).

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

[Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero] (34).

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

(33) *Comma così sostituito dall'art. 9, L. 21 giugno 1975, n. 287.*

(34) *Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.*

24. Adempimenti amministrativi.

[Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del D.Lgs. 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film] (35) (36).

[Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato] (35) (36).

[L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'Amministrazione rimetterà direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento] (36).

[In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali.

Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film] (37) (38).

[Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'art. 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche] (37).

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'art. 1 della L. 21 aprile 1962, n. 226 si applica nella misura del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal R.D. 20 ottobre 1939, n. 2237 (39).

(35) *Il primo e il secondo capoverso della lettera a) sono stati così sostituiti dall'art. 10, L. 21 giugno 1975, n. 287.*

(36) *Comma abrogato dall'art. 12, D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.*

(37) *Comma abrogato dall'art. 12, D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.*

(38) *Lettera così sostituita dall'art. 10, L. 21 giugno 1975, n. 287.*

(39) *Recante norme a favore dell'industria cinematografica nazionale.*

25. Pubblico registro cinematografico.

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti della presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'articolo 48 (40).

(40) *Comma aggiunto dall'art. 3, L. 10 maggio 1983, n. 182, e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.*

26. Liquidazione dei contributi.

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'art. 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'art. 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO VII Credito cinematografico (41)

27. Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito.

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della

produzione cinematografica nazionale dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'art. 3, L. 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32, L. 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

[Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
 - b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
 - c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
 - d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
 - e) un rappresentante dei produttori di film;
 - f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
 - g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
 - h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
 - i) un rappresentante degli autori cinematografici;
 - l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
 - m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;
 - n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo]
- (42).

[Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo] (42).

[Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione] (42).

[I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente (43)] (42).

[Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti] (44).

[Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato all'art. 32, L. 31 luglio 1956, n. 897 (45)] (42).

[La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per 54 mesi, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata «concessionaria». Alla scadenza del periodo di 54 mesi; l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163] (46).

(41) Per il regime delle agevolazioni fiscali nel settore del credito cinematografico, vedi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (art. 16).

(42) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(43) Periodo aggiunto dall'art. 11, L. 21 giugno 1975, n. 287, Vedi, anche, l'art. 1, comma 59, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(44) Comma aggiunto prima dall'art. 11, L. 21 giugno 1975, n. 287, e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492

(45) Vedi la L. 30 novembre 1973, n. 818, la L. 23 luglio 1980, n. 379, e la L. 13 luglio 1984, n. 313.

(46a) Comma aggiunto prima dall'art. 7, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, poi modificato dall'art. 2, comma 200, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 3, L. 2 ottobre 1997, n. 346, ed infine abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

28. Fondo particolare.

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a

finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori (47).

[Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano] (48).

[Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo, I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema] (48).

[La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30

aprile 1985, n. 163, e composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
- c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria (48)] (49).

[Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente (48)] (49).

[I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria (48)] (49).

[Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio] (48).

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni.

L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo (48). Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi e contenuto narrativo (50).

La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero

definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma (48).

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno

1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione (51).

(47) Vedi, anche, l'art. 1, L. 20 gennaio 1978, n. 25, l'art. 1, L. 17 febbraio 1982, n. 43, e l'art. 1, L. 10 maggio 1983, n. 182.

(48) Gli attuali commi dal secondo al nono così sostituiscono i precedenti commi dal secondo al quinto per effetto dell'art. 8, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26. Vedi, anche, per la soppressione della giuria per la selezione delle sceneggiature, l'art. 8, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, : provvedimenti generali. Lo stesso art. 8 ha, inoltre, così modificato il comma nove del presente articolo 28. Per la determinazione dell'importo massimo valutabile previsto dal presente comma, vedi il D.M. 23 settembre 1998. Inoltre, i commi 4 e 8 sono stati così modificati ed il comma 9 è stato così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492. Successivamente, i commi secondo, terzo e settimo, sono stati abrogati dall'art. 12, D.Lgs. n. 492 del 1998, nel testo integrato dall'art. 6, L. 21 dicembre 1999, n. 513.

(49) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(50) Periodo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, riportato alla voce Ministeri:

provvedimenti generali. I requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui sono stati stabiliti con D.M. 18 marzo 1999, n. 126.

(51) Gli attuali commi dal secondo al nono così sostituiscono i precedenti commi dal secondo al quinto per effetto dell'art. 8, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

29. Fondo di dotazione.

Il fondo speciale di cui alla legge 29 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965,

lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati.

Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448 e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza è prescritto.

30. Agevolazioni fiscali.

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso, relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare, agli esercenti che, di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di

proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo (52).

5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1.

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche (53).

(52) *Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.*

(53) *Così sostituito dall'art. 24, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.*

TITOLO VIII

Norme concernenti l'esercizio e la distribuzione

31. Apertura di sale cinematografiche.

1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche, qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento (54).

2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1 (55).

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'esercizio legittimo dell'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana (54) (56).

(54) *Comma così modificato dall'art 4, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3. Per il regolamento di cui al presente comma vedi il D.M. 29 settembre 1998, n. 391.*

(55) *Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.*

(56) *L'art. 9, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, ha così sostituito il presente art. 31 «salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495».*

31-bis. *Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione.*

1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione (57).

(57) *Aggiunto dall'art. 10, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.*

32. *Spettacoli misti.*

[Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni] (58).

(58) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

33. Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive.

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri (59).

Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma (59).

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

(59) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 12, L. 21 giugno 1975, n. 287.

34. Verifica straordinaria.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In caso di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo Comune.

35. Adempimenti di programmazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.

36. Complementi di programma.

I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggi o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

37. Divieto di cessione degli abbuoni.

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

38. Doppio programma.

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

39. Agevolazioni fiscali.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonché nella costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'art. 20 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[La esenzione prevista dall'art. 3, primo comma, del D.Lgs.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'art. 1, ultimo comma, della L. 5 luglio 1961, n. 641, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo] (60).

[Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o piazze pubbliche] (60).

(60) L'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, il comma terzo e il comma quarto dell'art. 39 della presente legge.

40. Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici, devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal

Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.

Il prezzo da corrispondere alla S.I.A.E. per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 60.000 a lire 600.000 (61).

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la sospensione del nulla-osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra.

(61) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce *Ordinamento giudiziario*. La sanzione in rassegna è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dall'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

41. Condizioni di noleggio.

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di Provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla S.I.A.E., o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IX Disposizioni particolari

42. Ente autonomo di gestione per il cinema.

[Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per il 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal 2° comma dell'art. 4, L. 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 4, L. 2 dicembre 1961, n. 1330, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari] (62).

(62) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

43. Cineteca nazionale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per Cineteca nazionale.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale.

Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'art. 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della C.E.E., ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della presente legge (63).

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento il Ministro del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni

cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

(63) *Comma così sostituito dall'art. 3, L. 10 maggio 1983, n. 182.*

44. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica.

1. Per «circolo di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per «associazione nazionale di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione consultiva per il cinema, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti (64).

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla-osta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la

gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film (65).

(64) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(65) Così sostituito dall'art. 14, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

45. Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolgerà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale (66);

c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni (67);

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) [per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema] (68);

g) [per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica (69)] (70);

h) [per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma] (70);

i) [per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni] (70);

l) [per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni (69)] (70);

m) [per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film «prodotti per i ragazzi» di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni] (70);

n) [per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni (71)] (70);

o) [per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni] (70);

p) per la ricerca creativa (72);

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati (72);

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali (72);

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico (72);

t) [per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati (72)] (70);

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private (72);

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo (72);

z) [per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26 (72)] (70).

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n.1615 a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici.

Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo (73).

L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande (74).

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo

speciale da assegnare all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica (74).

(66) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 10 maggio 1983, n. 182.

(67) Lettera prima sostituita dall'art. 18, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492. Per il regolamento relativo alla concessione di premi di cui alla presente lettera, vedi il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 15.

(68) Lettera abrogata dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(69) Vedi, ora, l'art. 35, L. 26 luglio 1973, n. 438.

(70) Lettera abrogata dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(71) Vedi, anche, l'art. 1, L. 17 febbraio 1982, n. 43.

(72) Lettera aggiunta dall'art. 18, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

(73) Vedi, anche, la L. 10 maggio 1976, n. 344, e la L. 23 luglio 1980, n. 374, riportata in nota alla suddetta legge. Vedi, altresì, l'art. 1, L. 10 maggio 1983, n. 182, e l'art. 1, L. 13 luglio 1984, n. 311.

(74) Comma aggiunto dall'art. 18, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26. Vedi, anche, L. 2 ottobre 1997, n. 346.

TITOLO X Comitati e Commissioni

46. Commissioni di esperti.

[1. Sono istituite una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Le commissioni, delle quali il numero è definito con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono così composte:

a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative] (75).

(75) Articolo prima modificato dall'art. 13, L. 21 giugno 1975, n. 287, poi sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, ed infine abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

47. Commissione di appello.

[Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dalle Commissioni di esperti di cui all'articolo precedente, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni (76).

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

- a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
- b) il direttore generale dello spettacolo;
- c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
- d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
- f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
- h) un attore cinematografico;
- i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario è nominato un supplente (77).

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo (77).

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti (77).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti (77)] (78).

(76) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 giugno 1975, n. 287.

(77) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono gli originari ultimi due commi per effetto dell'art. 14, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'art. 20 della citata legge.

(78) Articolo abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

48. Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi.

1. È istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

- a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
- b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
- c) sulla qualifica di film «prodotti per i ragazzi»;
- c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo 5 (79).

2. La commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed è così composta:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;

b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (80).

3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film «prodotti per ragazzi», da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.

3-bis. La commissione è integrata, per i fini di cui all'articolo 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici (81).

4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti (82).

(79) Lettera aggiunta dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(80) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1999, n. 161.

(81) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

(82) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

49. Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi.

[La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla L. 30 novembre 1973, n. 818 (83);

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo (84).

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente (85).

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario

debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta (85).

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio] (86).

(83) Lettera così sostituita dell'art. 16, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'articolo 20 della citata legge.

(84) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'articolo 20 della citata legge.

(85) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'articolo 16, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'art. 20 della citata legge.

(86) Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

50. Comitato per i film prodotti per i ragazzi.

[Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film «prodotti per i ragazzi» è composto di:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

g) un insegnante di scuola media inferiore designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente (87).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti (88).

Il comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo (87)] (86).

(87) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'articolo 20 della citata legge.

(88) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'art. 20 della citata legge.

(86) Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

51. Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria.

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e del secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

- a) un consigliere di Stato, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante di noleggiatori di film;
- d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- f) un rappresentante degli autori cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti (89).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti (90).

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente (91) (92).

(89) Periodo aggiunto dall'art. 18, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'art. 20 della citata legge.

(90) Comma aggiunto dall'art. 18, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'art. 20 della citata legge.

(91) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 21 giugno 1975, n. 287. Vedi, anche, l'art. 20 della citata legge.

(92) La Commissione per le sanzioni è stata soppressa dall'art. 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

52. Commissione apertura sale cinematografiche.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:

- a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d) un rappresentante dei produttori di film.

2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative (93).

(93) Articolo prima modificato dall'art. 19, L. 21 giugno 1975, n. 287, e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

53. Commissione apertura sale Regione sarda.

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250 (94), l'esercizio delle attribuzioni previste dagli

articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta di:

- a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;
- b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;
- c) un rappresentante della Regione;
- d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;
- e) un rappresentante dei produttori di film;
- f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- h) un rappresentante degli autori cinematografici;
- i) tre tecnici di cui uno designato dal prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, designato dal rappresentante del Governo nella Regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

(94) Recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna.

54. Comitato importazioni ed esportazioni.

[L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti l'importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanea, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, ed è composto di:

- a) il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- b) il direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;
- c) il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;
- d) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;
- e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

- f) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- g) il direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;
- h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;
- i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

È in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto di funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonché di rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia (95)] (96).

(95) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

(96) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

TITOLO XI

55. Programmazione televisiva e opere filmiche.

[1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione di film di produzione nazionale, di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per «film cinematografici» si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per «opere di origine italiana» si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni

in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonché deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concordati tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo (97)] (98).

(97) Così sostituito dall'art. 12, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

(98) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 30 aprile 1998, n. 122.

55-bis. Norme sulle operazioni di concentrazione.

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore (99).

TITOLO XII

56. Bollettino ufficiale Ministero del turismo e dello spettacolo.

Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO XIII

Disposizioni transitorie

57. I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

58. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

59. I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1° gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico.

60. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622 milioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3 miliardi 320 milioni, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.